FISCALITA' E TRATTAMENTO DEI CREDITI ERARIALI

Fiscalità e Piani



Fiscalità e Piani – Le novità del 2023

Regola-Adempimento	Provvedimento	Composizione negoziata	Piano attestato art. 56 CCII	AdR art. 57 – 60 - 61 CCII
IVA art. 26 comma 3 bis – Note credito	art. 38, comma 2 DL 13/2023	X		
TUIR art. 88 comma 4 ter	Risposta ad Interpello n. 183 del 31/01/2023	X	X	X
Rateizzazione fino a 120 rate	art. 38, comma 1 DL 13/2023	X		
Rateizzazione con rate crescenti	Risposta ad Interpello n. 443 del 29/09/2023	X		
Autocertificazioni art. 364 – 363 – certificato unico AdE e Riscossione	art. 38, comma 3 DL 13/2023	X		
Estensione applicazione artt. 88, comma 4-ter, e 101, comma 5 TUIR e art. 26, commi 3-bis et IVA	art. 9 L 111/2023	X	X	X



Composizione negoziata (art. 17 CCII), Accordi di ristrutturazione (art. 57, 60 e 61 CCII) e Piani attestati di risanamento (art. 56 CCII)

Le disposizioni in materia fiscale che hanno effetti sui Piani possono essere ricondotte a due gruppi, quelle ad effetti «diretti» sul debito fiscale (stralcio o dilazione temporale) e quelle ad effetti «indiretti» (regole di determinazione del carico tributario per società in crisi o pre-crisi). In altri termini, il rapporto con il fisco viene trattato o quale «creditore» (transazione fiscale o norme sulla dilazione del pagamento) e quindi di posizione derivante dal rapporto precedente o quale «ente impositore», con regole da applicarsi post, attivazione del percorso o dello strumento prescelto dal debitore (IVA art. 26, imposte dirette art. 88). Entrambe le situazioni comportano «effetti economici e finanziari» sul Piano.

Il focus dell'intervento verte sul rapporto con l'«ente impositore».



a – art. 26 comma 3 bis IVA – imposte indirette → ad opera del creditore - ricaduta «automatica» sul Piano

b – art. 88 comma 4 bis e comma 4 ter TUIR – imposte dirette (l'art. 101 comma 5 TUIR è di interesse dei creditori) → ad opera del debitore – ricaduta sul Piano – necessità di verifica perdite fiscali

c – art. 25 bis CCII - dilazione di pagamento → ad opera debitore con esperto – ricaduta sul Piano con attivazione presso AdE Riscossione

Condizione omologa dell'AdR o Iscr. Reg. imprese del Piano o dell'Accordo ex art. 23 comma 1 (lett. a e c) o comma 2 (lett. b) CCII – rinvio è dell'art. 25 bis CCII



Nelle fasi che precedono l'omologa dell'AdR (le norme interessate sono: artt. 40, 44, 46, 48 e 54 del CCII) non è prevista l'applicabilità dell'art. 26, comma 3 bis, IVA e dell'art. 88, comma 4 ter, TUIR.

Medesime considerazioni valgono per i Piani attestati di Risanamento e per la Composizione negoziata, con riferimento alle fasi che precedono, rispettivamente, quanto disposto dall'art. 56, comma 3, CCII e dall'art. 23, comma 1 lett. a) e c) CCII.



Allo stato, le regole fiscali applicabili ai Piani retro indicati, sono previste direttamente nelle stesse a mezzo rinvio operato al tipo di procedura – strumento di cui al codice della crisi (in effetti, ad ora, il rinvio è ancora alla legge fallimentare). Al contrario, per la composizione negoziata - «new entry», vi è un'inversione, per cui l'applicazione della norma fiscale è contenuta nel codice della crisi (per l'IVA, come visto è una disposizione diversa e specifica che opera il rinvio).

Con l'intervento della delega fiscale – legge 111/2023, art. 9, vi dovrebbe essere un «riordino», con «estensione» a tutti gli istituti indicati dal codice della crisi, delle norme sopra viste ed anche dell'esclusione dalle responsabilità di cui all'art. 14 D.Lgs. 472/1997 ed art. 2560 cc



Fiscalità e Piani – IVA

L'art. 26 comma 3 bis dell'IVA, introdotto dall'art. 18 del DL 73/2021, prevede che: «3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire ...dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

...>>

Il citato comma 2 prevede che: «2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25».



L'art. 88 commi 4 bis e 4 ter del TUIR stabiliscono:

«4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa».

«4-ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di.... In caso di ..., di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, ..., la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis».



Con riferimento alla Composizione negoziata, l'art. 25-bis, comma 5 del CCII stabilisce che «dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».



Le ricadute dell'art. 88 comma 4 ter TUIR, in caso di presenza di redditi nell'esercizio di omologa – pubblicazione al registro imprese dell'AdR o del Piano o del Contratto - Accordo ex art. 23, co 1 lett. a) e c), CCII

Il recente Interpello n. 183 del 31/01/2023 ha chiarito una fattispecie che si può presentare nei Piani e quindi la convivenza, nell'esercizio in cui assume valenza lo stralcio ai fini fiscali, di reddito di esercizio, perdite pregresse e sopravvenienza. A titolo di esempio, si assumano pari a 250 gli «altri redditi» (cioè il reddito ordinario d'esercizio), a 200 la sopravvenienza da esdebitazione e a 250 le perdite pregresse, secondo la risposta si hanno le seguenti risultanze:



- a il reddito lordo ammonta a 450;
- b la soglia di utilizzo delle perdite pregresse, pari all'80% del reddito lordo, ammonta a 360 (450x0,80);
- c le perdite pregresse vengono imputate prioritariamente agli «altri redditi» per il loro intero importo di 250;
- d –non residuano perdite con cui neutralizzare la sopravvenienza;
- e la sopravvenienza di 200, di conseguenza, usufruisce integralmente della detassazione di cui al comma 4-ter dell'articolo 88;
- f il reddito di periodo diverso dalla sopravvenienza è impattato dalla perdita senza il limite dell'80%. Naturalmente la sopravvenienza viene detassata.

La conseguenza è che non viene sottoposto a tassazione alcun reddito



Aspetti pratici

La Composizione negoziata, a differenza delle altre procedure prevede una durata determinata. Le transazioni con i creditori (per es. con quelli non strategici) per avere possibilità di «successo», richiedono quasi sempre il pagamento «a stretto giro» del risultato della transazione. Ciò ha ricadute in termini di imposizione diretta, chiaramente, in quanto questi pagamenti non avvengono «in esecuzione» di un accordo iscritto al registro delle imprese, ma «in corso di trattative».

L'Esperto deve sempre considerare nella propria attività, pur non svolgendo il ruolo di attestatore, il contenuto del Piano, e sicuramente gli impatti delle regole fiscali di cui retro.

Quindi, per es., le ricadute finanziarie dell'art. 26 comma 3 bis dell'IVA e quelle in materia di imposte dirette, derivanti dagli stralci, e le ricadute sulle perdite fiscali pregresse. Ritornando all'esempio sono evidenti le conseguenze di stralci effettuati ante conclusione positiva delle trattative o, in caso di passaggio ad altro istituto, ante omologa o iscrizione registro imprese. Ove, nell'esercizio in cui si giunga alle conclusioni rilevanti fiscalmente, siano intervenuti prima di tale momento delle transazioni con stralci, vi è una convivenza di sopravvenienze da riduzione del debito senza le caratteristiche di cui all'art. 88 comma 4 ter (o 4 bis), con relativo rilievo fiscale e casi di sopravvenienze invece che godono della non imponibilità.

L'Esperto, partecipando alle trattative con i creditori, potrà valutare tempestivamente gli effetti sul Piano di tali situazioni, anche confrontandosi con l'Advisor.



Aspetti pratici

Le tabelle di seguito riportano due esempi di applicazione dell'art. 88, comma 4 ter del TUIR:

- Caso 1 → lo stralcio dei fornitori e degli istituti finanziari avviene in esecuzione dell'accordo art. 23 iscritto al

Registro Imprese

Caso 1				
	31/12/2023 (Iscrizione Reg. Imprese AdR)			
EBT (ante componenti straordinarie)	-500			
Stralcio fornitori	1.000			
Stralcio istituti finanziari	5.000			
EBT	5.500			
Tax				
Risultato netto	5.500			
Perdite fiscali pregresse	-1.000			
Perdite fiscali residue	0			
Consumo perdite pregresse	1.000			
Sopravvenienza da stralcio detassata	4.500			
Imponibile	0			



Aspetti pratici

- Caso 2 → lo stralcio dei fornitori avviene nel periodo di imposta di iscrizione al Registro Imprese dell'accordo, ma prima dello stesso e quello degli istituti finanziari in esecuzione dell'accordo iscritto al Registro Imprese. Sull'argomento, si veda l'Interpello n.

319 del 2021.

CASO 2				
	31/12/2023 (Iscrizione Reg. Imprese AdR)			
EBT (ante componenti straordinarie)	-500			
Stralcio fornitori (ante Iscriz. RI)	1.000			
Stralcio istituti finanziari (in esecuzione accordo)	5.000			
EBT	5.500			
Tax				
Risultato netto	5.500			
Perdite fiscali pregresse	-1.600			
Perdite fiscali residue	0			
Consumo perdite pregresse	1.600			
Sopravvenienza da stralcio detassata	3.900			
Imponibile	0			



Fiscalità e Piani - Rateazione

L'art. 25-bis, comma 4 del CCII stabilisce che «In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade...».

L'art. 38, comma 1 del DL 13/2023 stabilisce inoltre che «Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 25-bis, comma 4, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo articolo 25-bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto».



Fiscalità e Piani - Rateazione

Con risposta n. 443 del 29 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità per il contribuente che accede alla Composizione negoziata - visto il richiamo, da parte dell'art. 25-bis, comma 4 CCII, delle condizioni disciplinate dall'art. 19 del DPR 602/1973 in quanto compatibili e, dunque, in assenza di previsioni ad hoc – di richiedere la rateizzazione del debito fiscale da ristrutturare (nel caso specifico, debito IVA) non iscritto a ruolo, sulla base di un piano di rateizzazione che preveda, in luogo di rate fisse, rate variabili di importo crescente per ciascun anno, come previsto dal comma 1-ter della richiamata norma.



Fiscalità e Piani - Sintesi

Gli effetti sui Piani delle regole retro viste possono essere così sintetizzati:

MISURA	Effetti economici	Effetti finanziari
art. 88 co 4 ter TUIR (anche per il rinvio dell'art. 25 bis CCII)	Sì	Sì, consegue nza di quelli economici
art. 26 IVA (anche per il rinvio dell'art. 38 DL 13)	No	Sì
Dilazione pagamento debiti tributari art. 25 bis CCII	No	Sì



Fiscalità e Piani – Altri elementi rilevanti

Composizione negoziata - art. 38, comma 3, DL 13/2023 prevede che «Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), del medesimo articolo 17, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a tutte le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023».



Fiscalità e Piani – Altri elementi rilevanti

Pertanto, la norma ha introdotto la possibilità di presentare la domanda di accesso alla Composizione negoziata anche qualora non siano ancora disponibili - ma siano state richieste da almeno 10 giorni - le seguenti certificazioni:

- il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1;
- la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1.



GRAZIE